



22761 16

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

*TRIBUTI

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 8515/2012

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Cron. 22761

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. DOMENICO CHINDEMI - Presidente - Ud. 20/10/2016
- Dott. RAFFAELE BÒTTA - Consigliere - PU
- Dott. ORONZO DE MASI - Consigliere -
- Dott. MARINA MELONI - Rel. Consigliere -
- Dott. LUCA SOLAINI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 8515-2012 proposto da:

ANGELO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
 , presso lo studio dell'avvocato
 FIORAVANTE , rappresentato e difeso
 dall'avvocato ENRICO) giusta delega in calce;
 - **ricorrente** -

contro

2016
 3827 EQUITALIA ESATRI SPA in persona del legale
 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
 in ROMA VIA , presso lo studio
 dell'avvocato ANTONINO), che lo
 rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARLO

giusta delega in atti;

- controricorrente -

nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI CHIARI in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA , presso l'AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

- resistente con atto di costituzione -

avverso la sentenza n. 33/2011 della
COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di BRESCIA, depositata il
17/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/10/2016 dal Consigliere Dott. MARINA
MELONI;

udito per il resistente l'Avvocato che ha
chiesto il rigetto;

udito per il controricorrente l'Avvocato § che
si riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per
il rigetto del ricorso.



Svolgimento del processo

Il concessionario del servizio per la riscossione tributi Equitalia Nord spa notificò a Angelo un avviso di iscrizione ipotecaria per il mancato pagamento di cartelle esattoriali inerenti vari tributi su un immobile destinato a fondo patrimoniale per la famiglia. Il contribuente propose ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Brescia eccependo tra l'altro l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria ai sensi dell'art 170 cc in quanto l'unità immobiliare ipotecata era stata già oggetto di conferimento in un fondo patrimoniale costituito per la famiglia e destinato a far fronte solo a debiti contratti per le esigenze familiari.

La Commissione Tributaria provinciale di Brescia accolse il ricorso con sentenza appellata dalla Concessionaria davanti alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia la quale accolse l'appello e riformò la sentenza di primo grado.

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha proposto ricorso



per cassazione Angelo con
tre motivi ed Equitalia Nord spa ha resistito
con controricorso e memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente
Angelo lamenta violazione e falsa
applicazione dell'art. 171 cc in riferimento
all'art. 360 comma 1 nr.3 cpc, in quanto il
giudice di appello erroneamente ha ritenuto che
i coniugi fossero separati ed i figli
maggioirenni senza svolgere alcun accertamento o
valutazione mentre al contrario un figlio è
tuttora minorenni e Angelo e Cinzia
sono tuttora coniugati.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente
Angelo lamenta violazione e falsa
applicazione dell'art. 170 cc in riferimento
all'art. 360 comma 1 nr.3 cpc, in quanto il
giudice di appello erroneamente ha ritenuto
legittima l'iscrizione di ipoteca in quanto non
inquadrabile negli atti dell'esecuzione sui beni
del debitore recante pregiudizio ai beni
costituenti fondo patrimoniale perché tali beni
non vengono sottratti alla disponibilità del
fondo.



Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 7 ed 8 legge 212 del 2000 e legge 241/1990 in riferimento all'art. 360 comma 1 nr.3 cpc, in quanto il giudice di appello ha ommesso di motivare in ordine alla mancata indicazione nel'atto di iscrizione di ipoteca del termine e dell'organo competente davanti al quale proporre impugnazione.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Infatti il giudice di merito afferma l'opponibilità dei debiti al fondo patrimoniale in quanto i coniugi erano separati ed i figli maggiorenni mentre dalla documentazione depositata risulta al contrario che un figlio è minorenne e sussiste il vincolo matrimoniale.

Inoltre il giudice di merito pur dichiarando la legittimità dell'iscrizione ipotecaria afferma senza tuttavia motivare in alcun modo che i debiti erariali "non sono stati contratti per far fronte a necessità familiari".

Si rende dunque necessario un nuovo giudizio da parte del giudice di merito in ordine all'esistenza del fondo ed all'inerenza dei debiti ai bisogni della famiglia tenuto conto

A handwritten signature or mark in the bottom right corner of the page.



che incombe sul debitore l'onere della prova posto a suo carico di dimostrare che i debiti erano stati contratti per finalità estranee ai bisogni della famiglia e che il credito ne era pienamente consapevole.

A tal riguardo questa Corte ha recentemente affermato (sez. 6 - 5, Ordinanza n. 23876 del 23/11/2015) in relazione al caso di iscrizione d'ipoteca ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 "In tema di riscossione coattiva delle imposte, l'iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall'art. 170 c.c., sicché è legittima solo se l'obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l'estraneità ai bisogni della famiglia, circostanze che non possono ritenersi dimostrate, né escluse, per il solo fatto dell'insorgenza del debito nell'esercizio dell'impresa." (sul punto vedi anche Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3738 del 24/02/2015).

Sullo stesso tenore in tempi meno recenti si è pronunciata anche Sez. 3, Sentenza n. 4011 del 19/02/2013 secondo la quale "L'onere della prova



dei presupposti di applicabilità dell'art. 170 cod. civ. grava su chi intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale, sicchè, ove sia proposta opposizione, ex art. 615 cod. proc. civ., per contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente, il debitore opponente deve dimostrare non soltanto la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore procedente, ma anche che il suo debito verso quest'ultimo venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia, a tal fine occorrendo che l'indagine del giudice si rivolga specificamente al fatto generatore dell'obbligazione, a prescindere dalla natura della stessa: pertanto, i beni costituiti in fondo patrimoniale non potranno essere sottratti all'azione esecutiva dei creditori quando lo scopo perseguito nell'obbligarsi fosse quello di soddisfare i bisogni della famiglia, da intendersi non in senso meramente oggettivo ma come comprensivi anche dei bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell'indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilità economiche familiari."

Per quanto sopra si rende necessario un nuovo



accertamento in _____ riferimento
all'inerenza del debito ai bisogni della
famiglia.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, cassa la
sentenza e rinvia alla CTR della Lombardia in
diversa composizione anche per le spese del
giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della
V sezione civile il 20/10/2016

Il consigliere estensore

Marina Meloni

Il Presidente

Domenico Chindemi

Il Direttore Amministrativo
Dott. Stefano PALUMBO

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL - 9 NOV. 2016 -

Il Direttore Amministrativo
Stefano PALUMBO

